STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 170

Iscrizione nei ruoli di anzianità

L'iscrizione nei ruoli di anzianita' delle rispettive qualifiche avviene tenendo conto, ai fini della precedenza, del grado di provenienza e dell'anzianita' nello stesso. Nel ruolo degli ispettori devono essere indicate la qualifica di provenienza e la relativa anzianita' degli ispettori di 2ª classe e degli allievi ispettori che vi vengono iscritti. Nel ruolo degli aiuto applicati, a pari anzianita', hanno la precedenza gli alunni d'ordine sugli aiutanti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni generali per l'inquadramento del personale, per la formazione dei ruoli e per l'assegnazione delle classi di stipendio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-170-iscrizione-nei-ruoli-di-anzianita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it